

- contenuto della corrispondenza tra il ricorrente e il Tribunale;
- data della sospensione dei termini di impugnazione;
- presunto mandato per la notifica delle ordinanze all'indirizzo temporaneo del ricorrente all'estero, dove il ricorrente non risiedeva (anziché all'indirizzo permanente del ricorrente in Belgio);
- presunto mandato per la notifica delle ordinanze all'indirizzo temporaneo del ricorrente in Polonia, dove il ricorrente non risiedeva (invece dell'indirizzo permanente del ricorrente in Belgio);
- esistenza di circostanze imprevedibili o di forza maggiore;
- esistenza di un errore scusabile;
- scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

(¹) Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 1962, P 45, pag. 1385).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia)
il 9 marzo 2023 — KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. / Republika Slovenija**

(Causa C-144/23, KUBERA)

(2023/C 271/18)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o.

Resistente: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 267, terzo comma, TFUE osti a una disposizione dello Zakon o pravnem postopku (Codice di procedura civile) in base alla quale, nell'ambito di un procedimento relativo all'autorizzazione a proporre un ricorso per revisione (revizija), il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) non procede all'esame della questione se dall'istanza di parte affinché venga adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea derivi l'obbligo del Vrhovno sodišče di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se l'articolo 47 della Carta, relativo all'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, debba essere interpretato nel senso che una decisione processuale che respinge l'istanza di parte diretta a ottenere l'autorizzazione a proporre un ricorso per revisione (revizija), conformemente al codice di procedura civile, costituisce una «decisione giudiziaria» che deve indicare i motivi per cui l'istanza di parte affinché venga adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea non deve essere accolta nella causa di cui trattasi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il
4 aprile 2023 — Hauser Weinimport GmbH / Freistaat Bayern**

(Causa C-216/23, Hauser Weinimport)

(2023/C 271/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hauser Weinimport GmbH

Resistente: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la nozione di «alcole» comprende anche una bevanda che contiene alcole e che non è un prodotto vitivinicolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.
2. Se, nell'accezione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 251/2014, «versetzen» significhi che il titolo alcolometrico volumico del prodotto finale deve risultare aumentato rispetto a quello del prodotto vitivinicolo utilizzato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento.
3. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) n. 251/2014, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto alimentare sapido» comprende una bevanda alcolica ai sensi della prima questione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU 2014, L 84, pag. 14).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ekonomisko lietu tiesa (Lettonia) il 3 maggio 2023 — Procedimento penale contro A, B, C, Z, F, AS Latgales Invest Holding, SIA METEOR HOLDING, METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA Tool Industry e AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

(Causa C-285/23, Linte ⁽¹⁾)

(2023/C 271/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Ekonomisko lietu tiesa

Parti nel procedimento principale

A, B, C, Z, F, AS Latgales Invest Holding, SIA METEOR HOLDING, METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA Tool Industry e AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

con l'intervento di: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che l'audizione dell'imputato mediante videoconferenza comprende anche la partecipazione dell'imputato al dibattimento di una causa penale in un altro Stato membro mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.
- 2) Se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ⁽³⁾, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell'imputato di presenziare alla fase orale può essere garantito anche grazie alla partecipazione dell'imputato al dibattimento di una causa penale, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.
- 3) Se la partecipazione dell'imputato al dibattimento di una causa, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza equivalga alla sua presenza fisica in udienza davanti al giudice dello Stato membro dinanzi al quale si svolge la causa.